



COMUNE DI MADIGNANO

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO “Bici in Comune”

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Al fine di favorire lo spostamento della popolazione, in particolare quella turistica, privilegiando l'utilizzo di mezzi non inquinanti e scoraggiare l'uso del mezzo privato, è istituito il servizio “*Bici in Comune*”.

Il servizio consiste nel noleggio gratuito di biciclette ad uso della collettività, consentendo all'utilizzatore di prelevare una bicicletta ed utilizzarla in conformità alle presenti Condizioni generali di accesso al servizio, con obbligo di restituzione nei termini convenuti.

Il servizio è costituito nelle adiacenze della stazione ferroviaria, presso il MULINO e l'annesso museo della civiltà contadina, ubicato lungo la strada per IZANO.

La gestione del servizio è affidata alla Proloco Comunale.

ART. 2 – ACCESSO AL SERVIZIO

Per aver diritto all'utilizzo della bicicletta occorre avere compiuto 18 anni di età.

ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO E OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO

La bicicletta deve essere richiesta presso il gestore del posto di noleggio previa esibizione di un documento di identità del richiedente.

Il gestore potrà rifiutare la consegna della bicicletta a persone in evidente stato di alterazione psicofisica ad insindacabile giudizio del gestore.

L'utilizzo della bicicletta è disciplinato dalle seguenti norme, alle quali il fruitore del servizio dichiara di attenersi, sottoscrivendo il modulo di iscrizione:

1. la bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Madignano; è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
2. la bicicletta deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera da dove è stata prelevata e nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata;
3. il fruitore deve segnalare tempestivamente al gestore della stazione di noleggio eventuali malfunzionamenti;
4. la bicicletta deve essere chiusa con l'apposito cavo antifurto quando il mezzo viene lasciato temporaneamente incustodito;
5. la bicicletta può essere usata tra le 8:30 e le 19:30
6. il fruitore è tenuto a condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, nonché osservando i principi generali di prudenza e diligenza;
7. il fruitore non può avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta in uso;
8. il fruitore è tenuto a non cedere la guida o la custodia della bicicletta a terzi, a pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico responsabile;
9. al fruitore non è consentito manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta.

ART. 4 – PENALI

L'utilizzatore della bicicletta, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta, è tenuto sia a pagare al Comune di Madignano le seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto indicati:

- a) smarrimento dell'apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta: € 30,00 quale rimborso del costo del suddetto cavo antifurto;
- b) abbandono della bicicletta al di fuori dell'apposita rastrelliera senza la chiusura del cavo antifurto in dotazione: € 250,00. Il Comune di Madignano provvede al recupero della bicicletta.
- c). il fruitore è tenuto a risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della bicicletta, compresi gli equipaggiamenti.

ART. 5 – ONERI AGGIUNTIVI – RESPONSABILITA'

In caso di furto della bicicletta:

- I) furto della bicicletta in uso a seguito di ricovero della stessa **senza la chiusura** del cavo antifurto in dotazione: l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia agli organi della Polizia Municipale, ed in ogni caso a corrispondere al Comune di Madignano il valore commerciale della stessa al momento del furto, oltre ad una sanzione di Euro 200,00;
- II) furto della bicicletta in uso a seguito di ricovero della stessa **utilizzando la chiusura** del cavo antifurto in dotazione: l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia agli organi della Polizia Municipale. In caso contrario si impegna a corrispondere al Comune di Madignano il valore commerciale della bicicletta al momento del furto, oltre ad una sanzione di Euro 200,00.

Il valore commerciale della bicicletta al momento del furto sarà determinato dal Comune di Madignano, a suo giudizio insindacabile.

In ogni caso, si precisa che il Comune di Madignano non risponde di:

- A) danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta, nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali), per effetto o in conseguenza di un utilizzo non conforme a quanto prescritto nel presente Regolamento;
- B) smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta utilizzata.

L'utente durante l'utilizzo della bicicletta ne è l'unico responsabile.

Il Comune di Madignano è sollevato da tutte le eventuali violazioni amministrative ad esso elevate o ascritte durante e a causa dell'utilizzo della bicicletta: infrazioni al Codice della Strada (e successive modifiche e integrazioni), al relativo Regolamento di Esecuzione (e successive modifiche ed integrazioni) o ad altre disposizioni di legge, di regolamenti o derivanti da provvedimenti amministrativi.

Ogni eventuale danno che dovesse prodursi a carico di terzi a seguito dell'utilizzo del mezzo è di esclusiva responsabilità dell'utente.

ART. 6 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – NORME FINALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'utente e il Comune di Madignano, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Crema.

Le presenti Condizioni generali di accesso al servizio sono pubblicate sul sito Internet del Comune di Madignano e consultabili e presso la postazione di noleggio.

(Norme approvate con Delibera G.C. n° 47 del 30 giugno 2012)